

**ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI
TRA L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA E LA NORD EST GROUP S.R.L. ENTE
GESTORE DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "MADEMAR" RIGUARDANTE LA GESTIONE DI UNA
STRUTTURA INTERMEDIA PER OSPITI COVID POSITIVI.**

TRA

la dott.ssa Bernardetta Maioli nata ad Orvieto (TR) il 27.05.1958 C.F. MLA BNR 58E67 G148U che interviene al presente atto non in proprio bensì quale soggetto delegato dal Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* dell'**Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI)** con sede legale in Trieste alla via Costantino Costantinides n. 2, dove domicilia per la carica, C.F./P.I. 01337320327, indirizzo PEC asugi@certsanita.fvg.it ed autorizzata alla sottoscrizione del presente contratto giusto decreto n. 271 dd. 1.04.2021

E

e la Nord Est Group s.r.l. con sede legale in Trieste, in Via Madonna del Mare, n. 16, ente gestore della Residenza Sanitaria Assistenziale "Mademar", successivamente indicata per brevità "Residenza", rappresentata dal dott. Thibault Jerome Sartini, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* e presso tale sede domiciliato per la carica, si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO

- che con decreto del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina n. 1083 dd. 23.12.2020 è stato approvato il testo della convenzione da stipulare tra l'Azienda e la Residenza Sanitaria Assistenziale "Mademar", per le motivazioni esplicitate nel medesimo provvedimento alle quali si fa integrale rinvio;
- che la Residenza Sanitaria Assistenziale "Mademar", con sede a Trieste è in possesso delle necessarie idoneità ed autorizzazioni all'esercizio di prestazioni di residenza sanitaria assistenziale, come da accertamenti e provvedimenti autorizzatori del Dipartimento di Prevenzione dell'ASUGI, per un massimo di 70 posti letto, la cui dotazione è stata incrementata, in via temporanea di ulteriori n. 5 posti letto, sulla base di quanto disposto dalla convenzione approvata con decreto del Direttore Generale della cessata ASUI di Trieste n. 1053 dd. 20.12.2018;
- che la struttura intermedia con funzioni di accoglimento di persone in condizioni di non autosufficienza che al momento della diagnosi incidente di positività di un soggetto asintomatico o paucisintomatico o sospetto Covid positivo, dovrà essere nel più breve tempo possibile, sulla base delle condizioni cliniche, trasferito in reparto Covid presso struttura intermedia dedicata ai soggetti Covid positivi, rientra nelle fattispecie individuate con DGR n. 1676 dd. 13.11.2020 "*Emergenza Covid-19. Indicazioni per l'attivazione di strutture assistenziali intermedie per soggetti positivi a Covid-19, finalizzate al contenimento del rischio di diffusione dell'epidemia*" e si conforma alle indicazioni impartite dalla regione;
- che con decreto del Direttore Generale n. 1083 dd. 23.12.2020 è stata approvata la convenzione recante la disciplina dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e Nord Est Group S.r.l. quale ente gestore della Residenza Sanitaria Assistenziale Mademar,

riguardante la gestione di una struttura intermedia per accogliere soggetti in condizioni di non autosufficienza Covid positivi prima di essere riammessi in comunità nella struttura residenziale di originaria provenienza o di futura destinazione, monitorandone la convalescenza e la stabile negativizzazione, secondo i patti e le condizioni stabilite nella medesima convenzione;

- che la convenzione succitata decorreva dalla data di effettiva attivazione del servizio da parte della Residenza Sanitaria Assistenziale Mademar con prima scadenza al 31.01.2021 successivamente prorogata al 30.04.2021 a fronte del perdurare dello stato di emergenza pandemica sulla base delle disposizioni statali che sono state nel frattempo emanate;
- che tra le parti sono intercorsi appositi accordi finalizzati alla condivisione le testo di seguito riportato;
- che con decreto del Direttore Generale n. 506 dd. 17.6.2021 è stato approvato il testo dell'Atto aggiuntivo alla convenzione oggetto del decreto n. 1083/2020 sopra richiamato;

LE PARTI

- in considerazione dell'attuale evolversi della curva pandemica e del conseguente modificarsi delle esigenze assistenziali ritengono necessario approvare il presente atto aggiuntivo al fine di meglio adeguare le disposizioni pattizie ai fabbisogni assistenziali progressivamente riscontrati come specificato nell'articolato che di seguito si conviene:

ART. 1

(POSTI LETTO)

Le parti concordano di sostituire integralmente l'art. 4 della convenzione approvata con decreto del Direttore generale di ASUGI N. 1083 dd. 23.12.2020 come segue.

“La Residenza ha messo a disposizione 75 posti letto per l'accoglimento di utenti Covid positivi.

In considerazione delle caratteristiche strutturali della Residenza e tenuto conto dell'andamento pandemico, le parti convengono di avviare la rimodulazione dell'utilizzazione dei posti letto per pazienti Covid positivi destinando a tale tipologia assistenziale, in coerenza con gli indicatori epidemiologici, un unico piano della struttura, il secondo, per un totale di 40 posti letto.

*Le parti convengono, altresì, di stabilire che la parziale riconversione dei posti letto con funzioni ordinarie di RSA avviene a far data dalla sottoscrizione del presente atto convenzionale destinando il primo piano con conseguenti n. 35 posti letto **che possono essere immediatamente utilizzati dalla Struttura per le funzioni ordinarie di RSA.***

Il piano riconvertito a RSA viene individuato a fronte della valutazione relativa alla possibilità di accoglienza in coorti distinte tenendo conto dei limiti e delle opportunità che la struttura offre nel rispetto delle indicazioni di cui alla nota prot. n. 969-T-GEN-V-1 del 28.05.2021 del Dipartimento di Prevenzione di ASUGI.

Limitatamente alla porzione di Struttura dedicata ad ospitare i pazienti covid positivi, ovvero il secondo piano della stessa, si conviene che, quanto al tasso occupazionale dei posti letto, si prevede l'occupazione e il riconoscimento del 100% ovvero di tutti e 40 i posti letto messi a disposizione per l'accoglimento di utenti Covid positivi.”

ART. 2

(STANDARD ASSISTENZIALI COMPRESA L'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO INFERMIERISTICO)

Le parti concordano di sostituire integralmente l'art. 5 della convenzione approvata con decreto del Direttore Generale di ASUGI n. 1083 dd. 23.12.2020 come segue.

“Per garantire l'assistenza sanitaria che sulla base dei LEA vigenti si può definire estensiva, sono necessari standard assistenziali che si connotano per essere cure di tipo sociosanitario ad elevata integrazione sanitaria la cui durata, di norma non superiore a sessanta giorni, è fissata in base alle condizioni dell'assistito. Ferma restando la possibilità di modifiche concordate tra le parti, gli standard si riassumono di seguito.

Al fine di assicurare i bisogni assistenziali della tipologia di pazienti da accogliere rappresentata in prevalenza da persone anziane fragili, spesso portatrici di patologie preesistenti al Covid, la Residenza mette a disposizione, per il piano dedicato ai Covid positivi, le seguenti risorse per l'esercizio dell'attività assistenziale impegnandosi ad eseguire le prestazioni in modo da garantire gli standard assistenziali previsti dal presente articolo con copertura assistenziale dell'intero arco giornaliero e settimanale mediante turni di lavoro che assicurino la continuità dell'erogazione delle prestazioni necessarie e calibrato sulle presenze effettive degli ospiti in struttura nel rispetto dei seguenti standard:

- Assistenza infermieristica → 7 gg. su 7, garantendo una copertura h 24 in co-presenza di 1 unità al mattino, 1 al pomeriggio e di 1 unità per notte;
- Assistenza di base alla persona (operatore sociosanitario) → 110 min/pl/die 7 gg. su 7 quantificati su base mensile;
- Assistenza riabilitativa → 15 min/ospite 6 gg. su 7 eventualmente da modulare in relazione alla capacità degli ospiti di collaborare al trattamento riabilitativo;
- Coordinamento infermieristico → 1 unità a 36 ore settimanali.

L'assistenza medica dovrà essere garantita 7 giorni 7 in sede assicurando la presenza del medico per non meno di 8 ore nella fascia dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nelle giornate dal lunedì al venerdì, con articolazione oraria che copra il mattino e il pomeriggio e per non meno di n. 5 ore il sabato e nei giorni festivi con equa suddivisione della presenza del medico nell'arco giornaliero tra mattina e pomeriggio. Sarà inoltre assicurata la reperibilità telefonica e la pronta disponibilità del medico da parte della struttura anche nelle restanti ore in modo da poter effettuare la prima valutazione/intervento in tutti i casi in cui non ricorrano condizioni di urgenza o emergenza.

Tenuto conto della garanzia dei percorsi sporco/pulito e della necessità di pause per gli operatori con uso continuativo di DPI impegnativi (tuta tyvek, maschera FFP2), la dotazione è stata necessariamente calcolata avuto considerazione della composizione dei percorsi in argomento oltreché della strutturazione logistica della residenza.

La Residenza deve essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di legge, previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti del personale, a qualsiasi titolo impiegato nella presente convenzione. A tal riguardo, l'Azienda acquisisce d'ufficio il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Eventuali irregolarità riscontrate tramite acquisizione del DURC, comportano la sospensione dei pagamenti fino alla verifica della effettiva regolarità dei versamenti senza che la Residenza possa vantare alcun titolo per il ritardo nei pagamenti. Eventuali irregolarità potranno essere comunicate agli Enti competenti, oltre che alla Residenza.

La Residenza trasmette al Distretto 4 di riferimento, l'elenco del personale sanitario e sociosanitario con le relative qualifiche e iscrizione all'ordine o albi professionali laddove previsti, provvedendo a comunicare ogni variazione o aggiornamento.”

ART. 3

(TIPOLOGIA DEGLI OSPITI)

Le parti concordano di sostituire integralmente l'art. 6 della convenzione approvata con decreto del Direttore Generale di ASUGI n. 1083 dd. 23.12.2020 come segue.

“Il target è composto da persone positive al Covid, clinicamente stabili, senza ulteriori necessità di trattamenti possibili solo in regime di ricovero ospedaliero, provenienti da ospedale, domicilio o altre strutture residenziali.

E' previsto l'accoglimento di persone in ossigenoterapia continua, fino ad un massimo di 10, con flussi non superiori a 4 l/min, senza la necessità di ventilazione meccanica per le quali l'Azienda assicura l'eventuale consulenza specialistica.

Dopo la convalescenza e la negativizzazione, gli ospiti verranno dimessi in base al programma stabilito dal distretto di appartenenza.”

ART. 4

(RISORSE E PRESTAZIONI MESSE A DISPOSIZIONE DALL'AZIENDA)

Le parti concordano di modificare parzialmente l'art. 8 della convenzione approvata con decreto del Direttore generale di ASUGI N. 1083 dd. 23.12.2020 sostituendo la lettera e) del comma 4 con il seguente testo.

“e) l'assistenza specialistica nelle strutture sanitarie aziendali, qualora le prestazioni richieste non siano erogabili presso la Residenza e in funzione delle esigenze cliniche che possono manifestarsi in questa tipologia di pazienti . In questo caso, l'Azienda si impegna a verificare la possibilità di accedere a percorsi facilitati di accesso alle prestazioni specialistiche e diagnostiche necessarie;”.

ART. 5

(DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO)

Le parti concordano di sostituire integralmente l'art. 20 della convenzione approvata con decreto del Direttore Generale di ASUGI n. 1083 dd. 23.12.2020 come segue.

“La presente convenzione ha durata sino al 31.07.2021 ed è prorogabile a fronte dell'eventuale perdurare dello stato di emergenza pandemica sulla base delle disposizioni statali che saranno a tal fine emanate.

E' fatta salva la possibilità di recesso anticipato che ciascuna parte può esercitare dandone formale comunicazione all'altra tramite PEC con preavviso di almeno 14 giorni.

La durata della convenzione è comunque subordinata al perdurare dell'accreditamento della Residenza.”

ART. 6

(DISPOSIZIONI PARTICOLARI)

Le parti concordano di sostituire integralmente l'art. 22 della convenzione approvata con decreto del Direttore Generale di ASUGI n. 1083 dd. 23.12.2020 come segue.

“Le parti convengono che, a fronte della rimodulazione stabilita all’art. 1 del presente Atto aggiuntivo sono conseguentemente ripristinate anche con riferimento ad un numero di posti letto inferiore ai 70 previsti le funzioni della struttura quale RSA con applicazione delle disposizioni già previste dalla vigente convenzione tra dell’ex ASUITS e NORD EST GROUP s.r.l. (di cui al decreto del Direttore generale dell’ex ASUITS n. 1053 dd. 20.12.2018 e successive modifiche approvate con decreto del Commissario Straordinario dell’ex ASUITS n. 340 dd. 2.5.2019).”

ART. 7

(DISPOSIZIONI FINALI)

Le parti convengono di confermare tutti gli articoli della convenzione non modificati e/o integrati con il presente Atto aggiuntivo.

ART. 8

(REGISTRAZIONE ED IMPOSTE)

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso con ripartizione paritaria delle spese di registro e di bollo.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Trieste, data della firma digitale di ciascuna delle parti

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

Il Direttore della Struttura Complessa Convenzioni,
Affari generali e Legali
dell'Azienda Sanitaria Universitaria
Giuliano Isontina
dott.a Bernardetta Maioli

Per la Nord Est Group s.r.l.

Il Legale rappresentante

dott. Thibault Jerome Sartini

(per delega del Direttore generale dott. Antonio
Poggiana)
